



Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom

13.09.2023

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

178

Oggetto:

Betreff:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo stralcio siglata il 27 luglio 2023, concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 2019 - 2021

Ermächtigung zur endgültigen Unterzeichnung des am 27. Juli 2023 unterzeichneten Entwurfs des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019 - 2021

Maurizio Fugatti	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vicepresidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Präsidenten Maurizio Fugatti

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio gestione giuridica del personale

Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

In riferimento all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la propria deliberazione n. 70 del 8 maggio 2019, con la quale è stato deciso di affidare all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (A.P.Ra.N.) della Provincia Autonoma di Trento la rappresentanza della parte negoziale pubblica del personale dell'area non dirigenziale e dirigenziale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riferiti al triennio giuridico ed economico 2019 - 2021, nonché di integrare la delegazione di parte pubblica incaricata del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riguardanti il personale regionale dell'area non dirigenziale, per l'Amministrazione regionale, con il Segretario Generale della Giunta, dott. Michael Mayr e con la Vicesegretaria Generale della Giunta, dott.ssa Antonella Chiusole;

Vista la propria deliberazione n. 153 di data 7 settembre 2022 concernente l'approvazione delle direttive all'A.P.Ra.N. per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale regionale dell'area dirigenziale e non dirigenziale, triennio contrattuale 2019 – 2021;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 153 del 7 settembre 2022 è stata espressa riserva, sentite le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e di Bolzano, di rivedere e/o puntualizzare le direttive per la Parte pubblica qualora nel corso della contrattazione se ne ravvisi la necessità;

Vista la propria deliberazione n. 203 di data 7 dicembre 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di accordo stralcio di data 28 novembre 2022 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, per il triennio economico e giuridico 2019 – 2021, limitatamente all'adeguamento della retribuzione stipendiale;

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 8. Mai 2019, Nr. 70, mit dem die Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen der Autonomen Provinz Trient (A.P.Ra.N.) zur Verhandlungsdelegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, einschließlich der Führungskräfte, für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil) ernannt und die Delegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Region durch Herrn Michael Mayr, Generalsekretär der Regionalregierung, und Frau Antonella Chiusole, Vizegeneralsekretärin der Regionalregierung, ergänzt wurde;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 7. September 2022, Nr. 153 betreffend die Genehmigung der Richtlinien an die Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen der Autonomen Provinz Trient (A.P.Ra.N.) für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal der Region, einschließlich der Führungskräfte – dreijähriger Vertragszeitraum 2019-2021;

Angesichts der Tatsache, dass sich die Regionalregierung mit Beschluss vom 7. September 2022, Nr. 153 vorbehalten hat, nach Anhören der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen die Richtlinien für die Delegation der öffentlichen Verwaltung zu überarbeiten und/oder genauer zu definieren, falls es sich im Laufe der Verhandlungen als notwendig erweisen sollte;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 7. Dezember 2022, Nr. 203, mit dem die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) ermächtigt wurde, den Entwurf des Teilabkommens vom 28. November 2022 für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021 – beschränkt auf die Gehaltsanpassung zu unterzeichnen;

Preso atto che nel citato accordo stralcio, siglato in via definitiva in data 7 febbraio 2023, è stato previsto con una dichiarazione congiunta della Delegazione di parte pubblica e delle Organizzazioni sindacali, l'impegno a riprendere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, la trattazione della parte giuridica per il rinnovo del contratto collettivo concernente il triennio 2019 – 2021, sulla base delle direttive approvate con propria delibera n. 153/2022, nonché della residuale parte economica;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000 n. 3 riguardante norme urgenti in materia di personale e in particolare l'art. 4, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, secondo il quale alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e ss.mm. nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22;

Richiamata, quindi, la propria deliberazione n. 22 di data 15 febbraio 2019, con la quale è stata determinata la consistenza della rappresentatività sindacale interna e di comparto per l'anno 2019;

Dato atto che con la citata delibera n. 153 di data 7 settembre 2022 - in conformità agli stanziamenti di cui all'art. 9 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3, come integrati dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2022, n. 5 - sono state determinate le risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale per il triennio 2019 – 2021, ripartendo il finanziamento medesimo fra il comparto dell'area dirigenziale e non dirigenziale;

Vista ancora la legge regionale del 25 luglio 2023, n. 5 - Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, che ha previsto, all'art. 9, l'integrazione delle risorse da destinare alla contrattazione del personale regionale per il triennio 2019-2021, per l'ammontare annuo di Euro 650.000,00 con decorrenza dall'anno 2024;

Dato atto che le risorse contrattuali stanziare con la citata L.R. n. 5/2023 sono precipuamente finalizzate a favorire, nell'ambito del miglioramento del welfare aziendale, una maggiore attrattività del lavoro pubblico in Regione e nelle C.C.I.A.A. di Trento e di

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass sich die Delegation der öffentlichen Verwaltung und die Gewerkschaften mit einer gemeinsamen Erklärung im Rahmen des am 7. Februar 2023 endgültig unterzeichneten Teilabkommens verpflichtet haben, innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Teilabkommens die Verhandlungen zur Erneuerung des Tarifvertrags für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 betreffend den rechtlichen Teil – aufgrund der mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 153/2022 genehmigten Richtlinien – sowie den restlichen wirtschaftlichen Teil wieder aufzunehmen;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens und insbesondere aufgrund des Art. 4 Abs. 2 – geändert durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 –, laut dem für den Abschluss der Tarifverträge die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 sorgen;

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 15. Februar 2019, Nr. 22, mit dem die verwaltungsinterne und die bereichsbezogene Repräsentativität der Gewerkschaften für das Jahr 2019 bestimmt wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass mit genanntem Beschluss vom 7. September 2022, Nr. 153 – gemäß den Ansätzen laut Art. 9 des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, ergänzt durch Art. 10 des RG vom 5. August 2022, Nr. 1 – die für die Tarifverhandlungen betreffend das Personal für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 bestimmten Mittel festgelegt und auf die Führungskräfte und das nicht im Führungsrang eingestufte Personal aufgeteilt wurden;

Aufgrund des Art. 9 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 2023, Nr. 5 „Nachtragshaushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2023-2025“, laut dem die Mittel für die Tarifverhandlungen für das Personal der Region für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 um 650.000,00 Euro jährlich ab dem Jahr 2024 ergänzt werden;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die durch das RG Nr. 5/2023 für die Tarifverhandlungen bereitgestellten Mittel im Rahmen der Verbesserung der betrieblichen Vorsorge hauptsächlich darauf abzielen, die Attraktivität der Beschäftigung im öffentlichen Dienst bei der Region und bei den

Bolzano rispetto al settore privato, in particolare per le giovani generazioni;

Vista l'ipotesi di accordo stralcio allegato alla presente deliberazione concernente il periodo 1. gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, concordata in data 27 luglio 2023 dalla Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali;

Rilevato che nell'ipotesi di accordo stralcio siglata il 27 luglio 2023 le Parti negoziali, oltre a disciplinare l'adesione ai fondi sanitari integrativi (Sanifonds / Sanipro), hanno inteso, fra l'altro:

- valorizzare la disponibilità finanziaria del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale di cui all'art. 66 del C.C.R.L.;
- disciplinare l'aumento della quota di contribuzione al Fondo di previdenza complementare Laborfonds a carico dell'Ente;
- garantire un maggior incentivo economico per la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, nonché per la conoscenza delle lingue cimbra e/o mochena;

Considerato che il comma 2 del citato art. 9 della L.R. n. 5/2023 ha stabilito che le modalità e i criteri di riparto delle risorse contrattuali da destinare al rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e dirigenziale debbano essere definiti dalla Giunta regionale;

Dato atto, al riguardo, che l'art. 7, comma 5 della citata legge regionale n. 3 del 2000 e successive modificazioni, dispone, fra l'altro, che la verifica di compatibilità finanziaria vada effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno che precede la decorrenza economica del contratto;

Ritenuto che, nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente stanziare con l'art. 9 della L.R. n. 5/2023, la quota parte da destinare al rinnovo del C.C.R.L. per il personale dell'area non dirigenziale debba essere determinata in Euro 638.000,00;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni, che prevede che l'ipotesi di accordo definito dalle

Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen gegenüber dem privaten Sektor – vor allem für die jungen Generationen – zu steigern.

Nach Einsichtnahme in den diesem Beschluss beiliegenden Entwurf des am 27. Juli 2023 von der Delegation der öffentlichen Verwaltung – vertreten durch die Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen der Autonomen Provinz Trient (A.P.Ra.N.) – und den Gewerkschaften vereinbarten Teilabkommens betreffend den Zeitraum vom 1. Jänner 2019 bis zum 31. Dezember 2021;

Nach Feststellung der Tatsache, dass das am 27. Juli 2023 von den Vertragspartnern unterzeichnete Teilabkommen zum einen den Beitritt zu den Gesundheitsfonds (Sanifonds / Sanipro) regelt, und zum anderen:

- die finanzielle Dotierung des Fonds für die Finanzierung der Klassifizierung des Personals laut Art. 66 des Tarifvertrags aufwertet;
- die Erhöhung des zu Lasten der Region in den Zusatzrentenfonds Laborfonds einzuzahlenden Beitragsbetrags regelt;
- einen höheren wirtschaftlichen Anreiz für die Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen sowie der zimbriischen und/oder Fersentaler Sprache gewährleistet;

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gemäß Art. 9 Abs. 2 des RG Nr. 5/2023 die Modalitäten und Kriterien für die Aufteilung der Mittel, die für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal und jenen betreffend die Führungskräfte zu bestimmen sind, von der Regionalregierung festgelegt werden müssen;;

Nach Bestätigung der Tatsache diesbezüglich, dass laut Art. 7 Abs. 5 des erwähnten Regionalgesetzes Nr. 3/2000 i.d.g.F. unter anderem die Überprüfung des Vorhandenseins der entsprechenden finanziellen Mittel mit Hinblick auf die Anzahl der Bediensteten zu erfolgen hat, die zum 31. Dezember des Jahres vor dem Eintritt der besoldungsrechtlichen Wirkungen des Vertrags im Dienst stehen;

Nach Dafürhalten, im Rahmen der laut Art. 9 des RG Nr. 5/2023 insgesamt bereitgestellten Finanzmittel, den Betrag von 638.000,00 Euro für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal festzulegen;

Aufgrund des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F., laut dem der Entwurf des von den Vertragspartnern bestimmten Abkommens von

parti debba essere autorizzato dalla Giunta regionale ai fini della sottoscrizione definitiva;

Preso atto che nella citata ipotesi di accordo stralcio siglata il 27 luglio 2023 è stato previsto, con una dichiarazione unilaterale della Delegazione di parte pubblica, che il presente accordo e relativi allegati saranno trasmessi da parte della Regione Trentino - Alto Adige alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo e della documentazione allegata da parte dell'Amministrazione Pubblica sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali;

Accertato che l'ipotesi di accordo concordata con le Organizzazioni sindacali in data 27 luglio 2023 è conforme alle direttive all'uopo formulate dalla Giunta;

Ritenuto inoltre di condividere gli ulteriori punti concordati dalle Parti negoziali, come sopra specificati;

Vista la relazione di accompagnamento all'Accordo, in cui si attesta l'osservanza dei limiti finanziari di spesa rispetto agli stanziamenti complessivamente autorizzati;

Accertato, altresì, che la spesa connessa alle disposizioni di cui all'ipotesi di Accordo stralcio siglato il 27 luglio 2023 ed aventi effetto dall'anno 2024 è rispettosa del limite finanziario di spesa complessivamente autorizzato per il C.C.R.L. dell'area non dirigenziale, come sopra determinato;

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo stralcio in oggetto, si renderà necessario provvedere, con successivo provvedimento, al prelevamento dal Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali degli stanziamenti previsti per la contrattazione relativa al personale dell'area non dirigenziale, con assegnazione ai corrispondenti capitoli di spesa;

Visto infine il decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113 che prevede, a modifica del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, che le sezioni di controllo

der Regionalregierung zwecks endgültigen Unterzeichnung genehmigt werden muss;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass in dem am 27. Juli 2023 unterzeichneten Entwurf des Teilabkommens mit einer einseitigen Erklärung der Delegation der öffentlichen Verwaltung vorgesehen wurde, dass die Region Trentino-Südtirol dieses Abkommen samt Anlagen dem Rechnungshof – Kontrollsektion Trient zur Bescheinigung über die Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region übermittelt. Die Unterzeichnung dieses Abkommens samt den beiliegenden Unterlagen seitens der öffentlichen Verwaltung und dessen Wirksamkeit setzen demnach die Bescheinigung über die Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region voraus;

Nach Feststellung der Tatsache, dass der am 27. Juli 2023 mit den Gewerkschaften vereinbarte Entwurf des Abkommens den von der Regionalregierung diesbezüglich erteilten Richtlinien entspricht;

Nach Dafürhalten ferner, den oben dargelegten, zwischen den Vertragsparteien vereinbarten weiteren Punkten zuzustimmen;;

Nach Einsichtnahme in den Begleitbericht zum Abkommen, aus dem hervorgeht, dass im Rahmen der genehmigten Gesamtansätze die Ausgabengrenzen eingehalten werden;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die Ausgabe in Zusammenhang mit den ab 2024 geltenden Bestimmungen laut dem am 27. Juli 2023 unterzeichneten Entwurf des Teilabkommens die für den Tarifvertrag betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal innerhalb der insgesamt für den Tarifvertrag betreffend die Führungskräfte genehmigten und oben dargelegten Ausgabengrenze liegt;;

Nach Feststellung der Tatsache, dass infolge der Unterzeichnung des genannten Teilabkommens die für die Tarifverhandlungen betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal angesetzten Beträge aus dem Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge mit einer späteren Maßnahme zu beheben und den entsprechenden Ausgabenkapiteln zuzuweisen sind;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Juli 2023, Nr. 113 betreffend Änderungen zum DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 305, laut dem die

della Conte dei conti di Trento e di Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati;

Accertato che la relativa spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare la Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N., per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni, alla sottoscrizione del testo concordato dalla stessa con le Organizzazioni sindacali in data 27 luglio 2023, concernente l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano riferito al triennio economico e giuridico 2019 – 2021 ;
2. di determinare in Euro 638.000,00 l'ammontare delle risorse contrattuali stanziare con l'art. 9 della legge regionale del 25 luglio 2023, n. 5 da destinare, con decorrenza dall'anno 2024, al rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area non dirigenziale, a chiusura del triennio 2019-2021;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento il prelevamento dal cap. U20031.0000-Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale, degli stanziamenti previsti per la contrattazione relativa al personale dell'area non dirigenziale, con assegnazione ai corrispondenti capitoli di spesa;

Kontrollsektionen des Rechnungshofes Trient und Bozen bescheinigen, dass die Quantifizierung der Kosten für die Tarifverträge des Regional- und des Landespersonals – nach Bewertung der Glaubwürdigkeit der quantifizierten Kosten – mit den Planungs- und Haushaltsinstrumenten der Region bzw. der Provinzen vereinbar ist.

Nach Feststellung der Tatsache, dass die entsprechende Ausgabe mit den Regeln der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. vereinbar ist;

beschließt die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die von der Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) vertretene Delegation der öffentlichen Verwaltung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. zur Unterzeichnung des von genannter Delegation mit den Gewerkschaften am 27. Juli 2023 vereinbarten Wortlautes des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Dreijahreszeitraum 2019-2021 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil) zu ermächtigen;
2. die Höhe der mit Art. 9 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 2023, Nr. 5 angesetzten Mittel für die Tarifverhandlungen, die nach Abschluss des Dreijahreszeitraums 2019-2021 ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal zu bestimmen sind, auf 638.000,00 Euro festzulegen;
3. die für die Tarifverhandlungen betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal angesetzten Beträge aus dem Kap. U20031.0000 – Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal – mit einer späteren Maßnahme zu beheben und den entsprechenden Ausgabenkapiteln zuzuweisen;

4. di dare atto che la spesa connessa alla sottoscrizione dell'accordo stralcio in oggetto graverà sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 e seguenti, in conformità con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;
5. di dare atto che il presente accordo e la documentazione allegata saranno trasmessi da parte della Regione Trentino - Alto Adige alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo e della documentazione allegata da parte dell'Amministrazione Pubblica sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.
4. zu bestätigen, dass die Ausgabe für die Unterzeichnung des oben genannten Teilkommens den entsprechenden Kapiteln des Ausgabenvoranschlags für das Haushaltsjahr 2023 und die folgenden Haushaltsjahre gemäß den Regeln der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. angelastet wird;
5. zu bestätigen, dass dieses Abkommen samt den beiliegenden Unterlagen dem Rechnungshof – Kontrollsektion Trient zur Bescheinigung über die Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region im Sinne des GvD vom 31. Juli 2023, Nr. 113 übermittelt wird. Die Unterzeichnung dieses Abkommens samt den beiliegenden Unterlagen seitens der öffentlichen Verwaltung und dessen Wirksamkeit setzen demnach die Bescheinigung über die Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region voraus.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO –TRIENNIO ECONOMICO E GIURIDICO 2019-2021

L'anno 2023, il giorno 27 luglio, alle ore 9:00, ha avuto luogo, tramite riunione in parte in presenza e in parte telematica, l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico giuridico 2019 - 2021.

Le parti negoziali sotto indicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo:

Per la delegazione pubblica:	
avv. Alessandro Baracetti - Presidente	
integrata	
per l'Amministrazione regionale da:	
dott. Michael Mayr - Segretario Generale della Giunta	
dott.ssa Antonella Chiusole - Vice Segretaria Generale della Giunta	
per l'Amministrazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento:	
signor Giovanni Bort - Presidente della Camera di Commercio di Trento	
avv. Alberto Olivo - Segretario Generale della Camera di Commercio di Trento	
per l'Amministrazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano	
dott. Michl Ebner - Presidente della Camera di Commercio di Bolzano	
dott. Alfred Aberer - Segretario generale della Camera di Commercio di Bolzano	

Per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:	
CGIL – Regione	
CGIL – C.C.I.A.A. Bolzano	
CISL – Regione	
CISL - C.C.I.A.A. Trento	
CISL - C.C.I.A.A. Bolzano	
UIL – Regione	
UIL – C.C.I.A.A. Bolzano	
Dipendenti Lingua Tedesca e Ladina / ASGB – Regione ASGB – C.C.I.A.A. Bolzano	
Fe.N.A.L.T. – Regione Fe.N.A.L.T. – C.C.I.A.A. Trento	
Coordinamento FLP – Enti Regione T.A.A.	
Coordinamento FLP – Enti Regione C.C.I.A.A. Trento	

convengono e sottoscrivono la seguente

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO –TRIENNIO ECONOMICO E GIURIDICO 2019-2021

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

1. Il presente accordo stralcio stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato - incluso il personale inserito nei profili professionali di giornalista pubblico ed esclusi i dirigenti - della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e di Bolzano.

2. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1. gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

3. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCRL sottoscritto in data 1. dicembre 2008, come integrato con le modifiche recate dalla contrattazione successiva.

ART. 2 – MODIFICHE AL CCRL 1. DICEMBRE 2008 E SS.MM.

Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, al contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e di Bolzano stipulato in data 1. dicembre 2008, pubblicato nel Supplemento n. 1 del B.U. n. 50/11 (n. 50/1) del 9.12.2008 sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 5, il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: "4. Le risorse utilizzate annualmente dalla contrattazione decentrata decurtano il Fondo di cui all'art. 90 del presente contratto spettante per l'anno corrispondente".

All'art. 15, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, sono concessi ad ogni Organizzazione sindacale rappresentativa di comparto, alla quale aderiscono i dipendenti, permessi sindacali in ragione di 7,5 ore annue fisse, aumentate di 2,5 minuti settimanali per ciascun iscritto, secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 14 del presente contratto; in aggiunta al monte ore sopra indicato sono riconosciute fino ad un massimo di 75 ore annue per gli impegni derivanti dalla partecipazione ad organismi rappresentativi della categoria di livello superiore rispetto a quelli interni. La comunicazione di permesso sindacale deve pervenire in forma scritta alla struttura competente in materia di personale di regola 24 ore prima della fruizione".

All'art. 17, il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il numero di dirigenti di ciascuna Organizzazione sindacale ammessi alla tutela di cui al comma 1 viene computato dall'amministrazione nel limite di un dirigente per ogni dieci iscritti alla propria Organizzazione, purché rappresentativa nel comparto. In ogni caso viene riconosciuto un dirigente a ciascuna Organizzazione rappresentativa nel comparto con almeno cinque iscritti".

All'art. 22, il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, anche non contestuale, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;

- b) identità delle parti;
- c) data di inizio del rapporto di lavoro;
- d) area di inquadramento e posizione economico-professionale iniziale;
- e) profilo professionale e relative mansioni;
- f) durata del periodo di prova;
- g) sede di servizio di prima assegnazione. All'atto di assegnazione a seguito di concorso pubblico, mobilità, passaggio diretto o trasferimento l'interessato accetta la sede di servizio per un periodo minimo di cinque anni. In tale periodo il trasferimento dalla sede assegnata può essere disposto in presenza di esigenze di servizio, per gravi motivi di salute o di famiglia sopravvenute successivamente all'assegnazione;
- h) termine finale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato;
- i) orario di lavoro settimanale e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
- j) richiamo generale all'ordinamento del personale;
- k) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- l) il diritto alla formazione;
- m) la durata delle ferie e dei permessi retribuiti;
- n) la procedura, la forma e i termini di preavviso in caso di risoluzione del contratto;
- o) l'importo iniziale della retribuzione con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- p) l'indicazione del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- q) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro".

All'art. 24, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. I posti di organico del ruolo unico regionale possono essere trasformati nel limite minimo del 15% e massimo del 30% in posti di lavoro a tempo parziale con prestazione pari alla metà, ai cinque noni, ai due terzi, ai sette noni, ai cinque sestimi o otto noni dell'orario settimanale di lavoro del personale a tempo pieno"

il comma 17 è soppresso e sostituito dal seguente: "17. Per esigenze riconducibili a gravi situazioni personali o familiari può essere concessa, su domanda del dipendente, la riduzione alla metà, ai cinque noni, ai due terzi, sette noni, cinque sestimi, otto noni, dell'orario settimanale per un periodo determinato comunque non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 6, 8, 9, 10, 15 e 16".

All'art. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: "4. Al fine di regolamentare l'eventuale chiusura di uffici in giorni lavorativi, le singole Amministrazioni, previa concertazione con i soggetti sindacali, possono stabilire all'inizio dell'anno solare e fino a tre giornate, che le ferie siano usufruite da tutto il personale o da determinate categorie".

- il comma 9 è soppresso e sostituito dal seguente: "9. Il personale in congedo di maternità e paternità e in congedo parentale che non abbia fruito delle ferie maturate negli anni precedenti, salvo quanto previsto dal precedente comma 8, dovrà fruire delle stesse prima del rientro in servizio, salvo indifferibili esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale".

All'art. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. A domanda il dipendente ha diritto a permessi retribuiti, entro il limite annuo di quindici giorni per i seguenti casi da documentare debitamente:

a) per particolari motivi personali o familiari valutati dall'amministrazione. Rientrano fra i particolari motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi per il ricovero ospedaliero, ove venga certificato il bisogno di assistenza, nonché le assenze dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri di gravità, a quello menzionato;

b) per la partecipazione a concorsi od esami, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione agli esami di bilinguismo, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove".

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Il dipendente ha altresì diritto a:

- 15 giorni, dei quali 14 da fruire consecutivamente entro 45 giorni dalla data della celebrazione del rito riconosciuto dall'ordinamento. Nel computo dei 15 giorni è compreso quello della celebrazione del rito;
- 5 giorni per la nascita di ogni figlio;
- 3 giorni per evento, compreso quello del funerale, in caso di lutto per coniuge/convivente/unito civilmente, parenti e affini entro il primo grado;
- 2 giorni per evento, compreso quello del funerale, in caso di lutto per parenti e affini entro il secondo grado;
- la giornata del funerale in caso di lutto per parenti entro il terzo grado".

All'art. 35, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma: "13. Gli uffici rimangono chiusi nei pomeriggi feriali del 24 dicembre e 31 dicembre. Le relative modalità di recupero sono stabilite da ciascun Ente".

All'art. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. L'assenza per malattia, ovvero la sua prosecuzione, deve essere comunicata all'amministrazione tempestivamente e comunque prima dell'inizio della fascia obbligatoria dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica".

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Qualora l'assenza si protragga per più di un giorno lavorativo, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante il certificato medico recante la sola prognosi e a comunicarlo all'amministrazione. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, la malattia va documentata fin dal suo inizio previa richiesta scritta dell'amministrazione e per il periodo temporale indicato".

- il comma 3 è abrogato.

All'art. 51, il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: "3. All'atto dell'assegnazione a seguito di concorso pubblico, mobilità, passaggio diretto o trasferimento l'interessato accetta la sede di servizio per un periodo minimo di cinque anni; in tale periodo il trasferimento dalla sede assegnata può essere disposto solo in presenza di esigenze di servizio, per gravi motivi di salute o di famiglia sopravvenute successivamente all'assegnazione".

All'art. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente: "8. Il personale che partecipa alle attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. In tal caso ai partecipanti è attribuito l'effettivo orario del corso aumentato dei tempi di viaggio calcolati con le modalità definite da ciascun Ente".

- dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: "10. In caso di un corso individuale non obbligatorio di formazione e di aggiornamento a titolo oneroso per l'Amministrazione con presunti costi complessivi superiori a 3.000 euro nel corso dell'anno solare, la partecipazione da parte del

dipendente è subordinata all'impegno del medesimo di rispettare un periodo di permanenza minimo presso l'Amministrazione di tre anni, decorrenti dalla conclusione del percorso formativo. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve corrispondere all'Amministrazione un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la relativa formazione”.

All'**art. 65**, il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente: “6. Al personale pervenuto al livello apicale delle posizioni economico- professionali A3, B2S, B4S e C3, al compimento di ogni quinquennio di anzianità nel livello stesso, è attribuita a titolo di incremento stipendiale una maggiorazione pari al 5% del livello apicale della corrispondente posizione economico-professionale rivestita”.

All'**art. 66**, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: “4. Al 31 dicembre di ciascun anno deve essere effettuato il raffronto fra le risorse affluite al Fondo ed i costi gravanti sullo stesso a norma dei commi precedenti e le differenze vengono portate in diminuzione del Fondo per la produttività e qualità della prestazione lavorativa dell'anno, qualora le risorse di cui al comma 2 siano inferiori ai costi di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al comma 2 siano, nell'anno, superiori rispetto ai costi di cui al comma 1, la differenza viene conservata per la copertura temporanea dei costi della progressione nei limiti di Euro 300.000,00. L'eventuale eccedenza della dotazione temporanea del fondo sarà portata in aumento del Fondo di cui all'articolo 90 del presente contratto e, proporzionalmente al numero dei dipendenti, per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, nel limite annuale di seguito specificato:

- Euro 50.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 500.000,00;
- Euro 100.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 750.000,00;
- Euro 150.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 1.000.000,00;
- Euro 200.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 1.250.000,00;
- Euro 250.000,00 annui, in caso di eccedenza pari o superiore a Euro 1.250.000,00”.

- dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: “6. Al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite stabilito dal comma 2-bis dell'art. 5 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22, introdotto con l'art. 8 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3, a decorrere dall'anno 2018 la dotazione consolidata del Fondo è adeguata, in aumento o in diminuzione, in rapporto alla consistenza del personale in servizio al 1 gennaio di ogni anno”.

All'**art. 68**, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: “1. La struttura della retribuzione del personale si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale
 - a) stipendio tabellare;
 - b) indennità integrativa speciale;
 - c) retribuzione individuale di anzianità;
 - d) indennità di bilinguità e trilinguità;
 - e) assegno personale, ove spettante;
 - f) indennità di funzione;

- g) indennità di posizione, per il periodo in cui è corrisposta;
- trattamento accessorio
 - h) assegno per incarico sostituto direttore;
 - i) indennità di coordinamento;
 - j) indennità per incarichi speciali;
 - k) compenso per lavoro straordinario;
 - l) indennità per prestazioni fuori orario;
 - m) indennità di reperibilità;
 - n) indennità di disagiata residenza;
 - o) indennità rischio per conducenti di autoveicoli di proprietà dell'amministrazione;
 - p) indennità per servizi particolari;
 - q) indennità per centralinisti non vedenti;
 - r) indennità di missione e trasferimento;
 - s) fondo per la produttività e qualità della prestazione lavorativa;
 - t) indennità assistenza magistrato in udienza;
 - u) indennità per l'audizione a distanza;
 - v) indennità servizio di relazioni con il pubblico;
 - w) indennità maneggio valori;
 - x) emolumento-percentuale per funzionari UNEP;
 - y) indennità di turno."

All'**art. 70**, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Entro il 19 dicembre di ogni anno, ovvero entro il secondo mese successivo alla data di cessazione del servizio, viene corrisposta al personale una tredicesima mensilità, commisurata ad un dodicesimo delle seguenti voci retributive annuali spettanti alle date suindicate:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità di bilinguità e trilinguità;
- assegno personale, ove spettante;
- indennità di funzione;
- indennità di posizione, per il periodo in cui è corrisposta".

All'**art. 71**, sono apportate le seguenti modifiche:

✓ i commi 2 e 3 sono soppressi;

- il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. L'eventuale assegno personale corrisposto al dipendente all'atto dell'inquadramento in ruolo, al fine di garantire il mantenimento del trattamento economico complessivamente goduto presso l'amministrazione di provenienza, è assorbito nel limite del 60% degli aumenti economici previsti dal presente contratto aventi carattere di generalità, ivi comprese le indennità di cui agli articoli 75, 77, 78 e 79 del presente contratto".

All'art. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Al personale in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, di grado almeno pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta, spetta l'indennità di bilinguità nella misura stabilita dalle tabelle allegate al presente contratto per l'attestato posseduto".

- il comma 2 è abrogato.

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Al personale di cui al comma 1, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua cimbra e/o mochena di grado almeno pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta, è attribuita una maggiorazione pari al 25% dell'indennità di cui al comma 1".

All'art. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Al personale compete l'indennità di funzione (amministrativa e giudiziaria) nelle misure mensili stabilite per ciascuna posizione economico-professionale nell'allegato K)".

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. L'indennità di funzione è corrisposta in ratei mensili, compresa la tredicesima, con le modalità previste per il trattamento economico fondamentale, di cui fa parte".

- il comma 3 è abrogato.

All'art. 80, il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le modalità di gestione del lavoro straordinario, per moduli non inferiori a 30 minuti, sono definite autonomamente dai singoli Enti".

All'art. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. E' istituita la banca ore nella quale rientra la flessibilità positiva mensile, con cumulo di mese in mese fino al limite massimo annuo di 60 ore e nel limite di 5 ore mensili senza autorizzazione da parte del superiore gerarchico; il suddetto limite è calcolato in proporzione per il personale che presta servizio a tempo parziale. Le Camere di Commercio di Trento e Bolzano, in sede di contrattazione decentrata, potranno stabilire delle deroghe per le attività da svolgersi fuori dal normale orario di servizio e, in particolare, in relazione alle attività di presenza a manifestazioni promozionali e di servizio a beneficio dell'utenza".

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le modalità di gestione sono definite autonomamente dai singoli Enti".

Dopo l'art. 88 è inserito il seguente articolo

"Art. 88 bis - Indennità di turno:

1. Al personale che effettua il lavoro in turni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, punto 4), è corrisposta, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, una indennità pari a 10,00 euro per ciascun turno giornaliero.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario e la volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità di cui al comma 1."

All'**art. 90**, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di valorizzare la capacità e la produttività dei dipendenti e/o il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico è istituito un "Fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa".

- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le risorse, decurtate dell'importo utilizzato dalla contrattazione decentrata di cui all'articolo 5 e delle somme corrisposte per l'indennità di turno di cui all'art. (88 bis), sono ripartite fra le strutture organizzative o loro articolazioni in ragione del personale assegnato applicando i parametri di cui all'allegato K), tenuto conto del periodo di assegnazione e della tipologia del rapporto di lavoro. A tal fine si escludono i periodi di assenza che abbiano dato luogo alla sostituzione con personale supplente. L'assegnazione delle risorse alla struttura opera entro il limite massimo annuo di 30 giorni di assenza non sostituita per ciascun dipendente".

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3bis. Nei confronti dei dipendenti inseriti nel profilo professionale di "cancelliere esperto" delle posizioni economico-professionali B3, B4 e B4S si applica il coefficiente previsto per l'area C, sia ai fini del riparto delle risorse da assegnare ai rispettivi uffici giudiziari che per la determinazione del premio individuale".

Dopo l'art. 94 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 95 – Riconoscimento servizi:

1. Il servizio reso alle dipendenze dell'amministrazione regionale e delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano è riconosciuto per intero ai fini giuridici e della progressione economica purché reso in posizioni economico-professionali pari o superiori a quella rivestita all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Il riconoscimento del servizio di cui al comma 1 è disposto a domanda ed ha effetto dalla data di assunzione del dipendente a tempo indeterminato. Qualora la relativa domanda sia presentata decorsi sei mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della medesima.

3. I costi dei riconoscimenti di cui al presente articolo gravano sul Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale".

All'**art. 97**, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: "8. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai commi precedenti, in alternativa alla prestazione di servizi sostitutivi di mensa aziendali, l'amministrazione può optare per un servizio di mensa diffusa attraverso l'utilizzo di card elettroniche o analogo strumento disponibile sottoforma di app".

All'**art. 98**, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, l'amministrazione fornisce gratuitamente al personale, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, l'abbigliamento di servizio necessario, ove tale personale sia obbligato ad indossarlo. A tale fine è considerato abbigliamento di servizio:

- a) l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
- b) la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
- c) l'abbigliamento di lavoro".

All'art. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente: "6. La risoluzione del rapporto di lavoro comporta la corresponsione al dipendente dell'integrazione regionale del trattamento di fine servizio/rapporto".

- dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"6bis. Al personale cui spetta l'integrazione regionale di cui al comma precedente può essere anticipato, a richiesta, il trattamento di fine servizio/rapporto complessivamente spettante dall'INPS-Gestione Dipendenti pubblici. Il TFS/R a carico dell'INPS è corrisposto alla cessazione dal servizio, fatti salvi eventuali differimenti dei termini di pagamento previsti dalla vigente normativa regionale, per un importo non superiore al 90% di quanto complessivamente maturato ed è conguagliato, a saldo, ad avvenuta validazione della posizione previdenziale da parte del medesimo Istituto.

6ter. Alla rideterminazione del trattamento di fine servizio/rapporto non si provvede per importi lordi fino a Euro 100,00".

All'art. 105, sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera a) del comma 5 è soppressa e sostituita dalla seguente: "a) pari al 25%, per i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000".

- dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

"9. Con decorrenza dal 1. gennaio 2024 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento.

10. La modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere chiesta entro la data del 31 dicembre del relativo anno a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla domanda".

All'art. 108, è inserito il seguente comma 3:

"3. Alla liquidazione del TFR si provvede entro 90 giorni dalla cessazione, fatti salvi eventuali differimenti dei termini di pagamento previsti dalla vigente normativa regionale."

A seguito del Capo VII è aggiunto il seguente Capo:

"Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Art. 109 - Adesione al fondo sanitario integrativo

1. A decorrere dal 1. gennaio 2024 al personale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e di Bolzano, vengono garantite forme integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico, tramite l'iscrizione ai Fondi sanitari integrativi Sanifonds e Sanipro.

2. L'iscrizione è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione, in base alla provincia di residenza anagrafica del dipendente, e qualora tale criterio non risulti applicabile, in base alla provincia in cui il dipendente presta servizio, come di seguito precisato:

- iscrizione d'ufficio a Sanifonds nel caso in cui il dipendente risieda in un comune della provincia di Trento, ovvero, se residente al di fuori della Regione Trentino Alto Adige, nel caso in cui egli/ella sia assegnato/a ad un ufficio regionale collocato in provincia di Trento
- iscrizione d'ufficio a Sanipro nel caso in cui il dipendente risieda in un comune della provincia di Bolzano ovvero, se residente al di fuori della Regione Trentino Alto Adige, nel caso in cui egli/ella sia assegnato/a ad un ufficio regionale collocato in provincia di Bolzano.

3. Nel caso di modifica della residenza anagrafica (da un comune della provincia di Trento ad uno della provincia di Bolzano o viceversa, ovvero da un comune fuori Regione ad un comune sito nella Regione Trentino Alto Adige), si provvederà d'ufficio alla modifica del Fondo di iscrizione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo all'acquisizione della comunicazione di variazione di residenza.

4. A seguito dell'iscrizione di cui al precedente comma 2 e conformemente alle regole risarcitorie contenute nel Piano sanitario previsto dal Fondo sanitario, il dipendente avrà diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute a partire dal 1 gennaio 2024.

5. Viene iscritto d'ufficio, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, il personale a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata almeno trimestrale.

6. Al dipendente con rapporto di lavoro part-time si applica il medesimo regime previsto per il personale a tempo pieno

Art. 110 - Contribuzione

1. La Regione Trentino Alto Adige e le Camere di Commercio I.A.A. di Trento e Bolzano provvedono, secondo i criteri, modalità, importi e tempistica stabiliti da ciascuno dei due Fondi, al versamento delle quote di contribuzione individuali.

2. Le parti danno atto che la quota di contribuzione non ha carattere retributivo, ed è assoggettata al contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro nella misura del 10% (art. 9 bis decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166)

Art. 111 - Norma finale

~~1.~~ Per gli aspetti non disciplinati nei precedenti articoli si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento attuativo dei Fondi sanitari integrativi Sanifonds e Sanipro, inclusa anche l'eventuale iscrizione dei familiari al Fondo in cui il dipendente è iscritto, che sarà comunque di natura volontaria e con costo a carico di quest'ultimo".

All'Allegato C) CODICE DI COMPORTAMENTO CONTRO LE MOLESTIE E GLI ATTI LESIVI DELLA DIGNITA' PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'**art. 1**, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno, confortevole e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto delle libertà e della dignità della persona. Hanno diritto a svolgere le proprie funzioni in un ambiente che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, evitando ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato. Pertanto non sono permesse né tollerate le molestie sessuali ed ogni altra molestia derivante da esibizioni del proprio potere o da manifestazioni di ostilità".

- all'**art. 6**, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il/la consigliere/a di fiducia è nominato/a, con deliberazione della Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni sindacali.

Deve essere persona bilingue, professionalmente qualificata, agisce in piena autonomia e alla stessa dovranno essere forniti i mezzi e le risorse affinché possa svolgere le funzioni attribuite. Nessuno può chiederle di rivelare informazioni riservate”.

All'**art. 1 dell'Allegato D) TITOLI DI PREFERENZA PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA**, la lettera f) è soppressa e sostituita dalla seguente: “f) dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età o compiuto 20 anni di effettivo servizio”.

All'**art. 3 dell'Allegato E) PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO**, il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: “3. I permessi possono essere richiesti a ore o a giornata intera. In ogni caso non è ammessa, se non per motivate ragioni di servizio, la fruizione di permessi per studio preceduti o seguiti da una prestazione lavorativa inferiore all'ora”.

Il **punto 5 dell'Allegato F) CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE** è soppresso e sostituito dal seguente: “5. Per ogni mese di servizio effettivo prestato in un ufficio sito in un comune diverso da quello di residenza”.

All'**Allegato L) TRATTAMENTO DI MISSIONE E TRASFERIMENTO**, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'**art. 3**, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: “1. Ove durante la missione ci sia la necessità di consumare il pasto fuori dalla propria sede di servizio o del comune di abituale dimora, compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, nel limite di Euro 30,00 per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a 12 ore il limite di rimborso è raddoppiato relativamente ad uno o due pasti”.

- all'**art. 4**, il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: “2. Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l'uso di mezzi di cui al comma 1 ovvero degli automezzi di proprietà della Regione, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro dell'itinerario la seguente indennità chilometrica:

a) per autovetture: 30% del prezzo della benzina verde;

b) per motocicli: 1/9 del prezzo della benzina verde”.

ART. 3 - DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 65 del presente accordo ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del medesimo accordo. Dalla medesima decorrenza la retribuzione individuale di anzianità in godimento è ridotta dell'importo già corrisposto a titolo di maggiorazione del 5%, in applicazione della medesima previgente disposizione contrattuale.
2. Il comma 2 dell'art. 75 è soppresso a decorrere dal 1. gennaio 2024. Il comma 3 bis dell'art. 75 ha effetto dal 1. gennaio 2024.
3. Alla copertura dei costi connessi all'inglobamento della quota variabile dell'indennità di funzione si provvede con i risparmi costituiti dal 40% della retribuzione individuale di anzianità già corrisposta al personale cessato dal servizio nel biennio 2020/2021, compresa la quota di tredicesima mensilità.
4. Per i vincitori delle procedure selettive, indette dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 21-quater del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, già inquadrati, alla data del passaggio in Regione, nel profilo di funzionario giudiziario, l'anzianità per partecipare alle selezioni interne di cui all'art. 64 del presente contratto per l'accesso alla posizione economico-professionale C2, è ridotta di anni quattro.
5. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo competono al personale degli Uffici dei Giudici di Pace le indennità di assistenza di cui agli articoli 108bis e 108ter.
6. L'anzianità di servizio superiore ai dieci anni maturata nel profilo professionale presso l'ente di provenienza, come equiparata alla posizione economico professionale riconosciuta in sede di inquadramento presso la Regione, per effetto della mobilità inter-Enti di cui all'art. 31 del C.C.R.L., verrà computata nella nuova posizione professionale acquisita, a seguito del superamento delle procedure selettive per il passaggio all'interno dell'area, nel limite del 33,3% (1 anno ogni 3 anni di anzianità), ai fini giuridici (per i successivi passaggi interni) e dell'ulteriore progressione economica. In caso di mancato superamento della prima selezione utile il riconoscimento di anzianità di cui al presente comma potrà essere fatto valere anche in occasione della selezione successiva. La presente disposizione trova applicazione a partire dalle procedure selettive indette successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.
7. Gli effetti economici conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di cui all'art. 95 entrano in vigore dal 1. gennaio 2019.
8. L'indennità redazionale spettante al giornalista pubblico in servizio è ridotta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, dell'importo corrispondente all'aumento retributivo connesso all'inglobamento della quota variabile dell'indennità di funzione.

ALLEGATO K)

TABELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DEL C.C.R.L. 2019/2021

POSIZIONE ECON. PROF.LE	Stipendio tabellare annuo spettante dal 1.1.2021			Indennità integrativa speciale (misura annua)	Indennità di funzione amministrativa e giudiziaria (importo mensile dal 01.11.2023)	Tipologia attestato posseduto	Indennità di bilinguità e di trilinguità						Coefficienti per il fondo di produttività	
	Livello iniziale	Livello superiore	Livello apicale				Importo mensile dal 1.8.2020		Importo mensile dal 1.1.2024		Indennità di bilinguità	maggiorazione indennità per lingua ladina		maggiorazione indennità per lingua cimbria e/o mochenana
							Indennità di bilinguità	maggiorazione indennità per lingua ladina	Indennità di bilinguità	maggiorazione indennità per lingua ladina				
C3	26.364,00	28.008,00	29.664,00	6.696,00	252,00	C1 (ex livello A)	300,00	150,00	350,00	175,00	87,50	1,8		
C2	22.764,00	24.420,00	26.064,00											
C1	19.164,00	20.820,00	22.464,00											
B4S	22.272,00	23.304,00	24.348,00	6.516,00	216,00	B2 (ex livello B)	250,00	125,00	300,00	150,00	75,00	1,6		
B4	19.536,00	20.808,00	22.080,00											
B3	16.788,00	18.072,00	19.356,00											
B2S	19.992,00	20.724,00	21.444,00	6.516,00	193,00	B1 (ex livello C)	201,00	100,50	220,00	110,00	55,00	1,4		
B2	17.652,00	18.744,00	19.824,00											
B1	15.312,00	16.404,00	17.484,00											
A3	16.428,00	17.184,00	17.928,00	6.336,00	177,00	B1 (ex livello C)	201,00	100,50	220,00	110,00	55,00	1,2		
A2	14.808,00	15.552,00	16.296,00											
A1	13.176,00	13.932,00	14.664,00										A2 (ex livello D)	180,00

DICHIARAZIONE UNILATERALE DI PARTE PUBBLICA

CONDIZIONE SOSPENSIVA DI EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO:

Il presente accordo e relativi allegati saranno trasmessi da parte della Regione Trentino - Alto Adige alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.

La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo e relativi allegati da parte dell'Amministrazione Pubblica sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.

Trento, 27 luglio 2023

NOTA A VERBALE

Le parti si impegnano ad istituire la commissione paritetica per il sistema di classificazione di cui all'art. 67 del Contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale della Regione Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano entro il 30 settembre 2023 per rivedere il sistema di classificazione del personale, tenendo conto degli sviluppi in tal senso a livello nazionale per quanto concerne il personale degli uffici giudiziari.

Trento, 27 luglio 2023

avv. Alessandro Baracetti - Presidente
dott. Michael Mayr - Segretario Generale della Giunta
dott.ssa Antonella Chiusole - Vice Segretaria Generale della Giunta
signor Giovanni Bort - Presidente della Camera di Commercio di Trento
avv. Alberto Olivo - Segretario Generale della Camera di Commercio di Trento
dott. Michl Ebner - Presidente della Camera di Commercio di Bolzano
dott. Alfred Aberer - Segretario generale della Camera di Commercio di Bolzano
CGIL – Regione
CGIL – C.C.I.A.A. Bolzano
CISL – Regione
CISL - C.C.I.A.A. Trento
CISL - C.C.I.A.A. Bolzano
UIL – Regione
UIL – C.C.I.A.A. Bolzano
Dipendenti Lingua Tedesca e Ladina / ASGB – Regione ASGB – C.C.I.A.A. Bolzano
Fe.N.A.L.T. – Regione Fe.N.A.L.T. – C.C.I.A.A. Trento
Coordinamento FLP – Enti Regione T.A.A.
Coordinamento FLP – Enti Regione C.C.I.A.A. Trento



**IPOTESI ACCORDO STRALCIO RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE RTAA - CCIAA TN e BZ
TRIENNIO ECONOMICO 2019-2021**

NOTA A VERBALE

CGIL FP – CGIL AGB - Coordinamento FLP Enti Regione e CCIAA di Trento e Bolzano, nel sottoscrivere l'accordo stralcio che recepisce alcune importanti richieste delle scriventi OO.SS. che hanno migliorato sensibilmente il testo inizialmente proposto al tavolo (liquidazione TFR/TFS, accorpamento indennità di funzione in misura fissa, rimodulazione griglia di alimentazione del Fondo ex art. 90, etc.) e/o trovato accoglimento nella nota congiunta a verbale (Revisione sistema classificazione e ordinamento professionale), sottolineano tuttavia mancate risposte su temi più volte sollecitati per i quali le scriventi ritengono necessaria la ripresa della discussione:

- Revisione del valore dell'indennità di funzione;
- Riconoscimento e maggiore valorizzazione economica dei profili professionali all'interno del sistema regionale e camerale, in linea con quanto previsto per il profilo di esperto cancelliere;
- Previsione dell'opzione di scelta per l'adesione ad uno dei due Fondi integrativi sanitari.
- Revisione e aggiornamento degli istituti normativi del CCRL.

Trento, 27 luglio 2023

p.Fp Cgil del Trentino – Luigi Diaspro

p. Fp Cgil Alto Adige – Angelika Hofer

p. Coordinamento Flp Regione e CCIAA TN/BZ – Bartolomeo Tricarico